

BVGer D-2653/2021 vom 20. Februar 2024

Bundesverwaltungsgericht, 2024-02-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-2653_2021

FR: TAF D-2653/2021 du 20 février 2024

IT: TAF D-2653/2021 del 20 febbraio 2024

Regeste

Asilo ed allontanamento

Erwägungen

E. 6.1

Resta infine da esaminare se il ricorrente possa vedersi riconoscere la qualità di rifugiato, all'esclusione della concessione dell'asilo, per dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga, di cui si è prevalso in sede ricorsuale, in ragione delle attività politiche svolte dal suo arrivo in Svizzera.

E. 6.2

Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese l'uscita illegale dal Paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata; 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e cessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1; [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Il motivo d'esclusione alla concessione

D-2653/2021 Pagina 17 dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o meno dell'interessato all'estero (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e relativi riferimenti). In tale contesto, è decisivo, nell'esame per il riconoscimento della qualità di rifugiato, verificare se le autorità del Paese d'origine o di provenienza considerano il comportamento dell'interessato come antistatale e se in caso di rientro in patria, abbia a temere di essere a rischio di persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi. Il timore fondato deve essere provato o, per lo meno, reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi).

E. 6.3.1

È notorio che le autorità iraniane controllano con particolare attenzione gli iraniani politicamente attivi all'estero (cfr. ad esempio, la sentenza di riferimento del TAF D-830/2016 del 20 luglio 2016 consid. 4.2; nonché le sentenze del TAF D-2087/2020 del 21 giugno 2023 consid. 6.3.2; D-5628/2020 del 3 novembre 2022 consid. 6.3.1; D-5947/2019 del 21 luglio 2021 consid. 6.4). Occorre quindi esaminare, nel singolo caso, se

le attività politiche svolte in esilio comportino con elevata probabilità gravi pregiudizi ai sensi della LAsi in caso di un eventuale rientro in Iran. Secondo la prassi del Tribunale, le autorità iraniane si concentrano sulla schedatura di persone che, al di là delle tipiche manifestazioni di basso profilo delle proteste politiche in esilio, sono coinvolte in funzioni e attività che le distinguono dalla massa di persone insoddisfatte del regime e le fanno apparire come seri e potenzialmente pericolosi oppositori del regime. Si può ipotizzare che le autorità di sicurezza iraniane siano in grado di distinguere tra persone politicamente impegnate nella critica al regime e attivisti in esilio che con le loro azioni cercano soprattutto di aumentare le possibilità di ottenere un permesso di soggiorno (cfr. la sentenza di riferimento del TAF D-830/2016 consid. 4.2 con ulteriori riferimenti; le sentenze del TAF D-2087/2020 consid. 6.3.2; D-5628/2020 consid. 6.3.1; E-6486/2018 dell'8 dicembre 2021 consid. 6).

E. 6.3.2

Nella fattispecie, occorre innanzitutto rilevare come il ricorrente, precedentemente al suo espatio, non si sia mai esposto politicamente. Egli parrebbe aver iniziato ad interessarsi alla politica e a partecipare a manifestazioni solamente in Svizzera e soltanto dopo il ritiro del ricorso da parte del fratello. A ogni modo, il suo preteso attivismo politico a partire da dicembre 2022 – sulla base dei mezzi di prova versati agli atti – non può ritenersi verosimile. Oltre a ciò, il Tribunale non ritiene che il suo impegno politico in esilio superi in modo significativo quello di molti suoi compatrioti,

D-2653/2021 Pagina 18 circostanza di cui il ricorrente, per altro, neppure si prevale. Di conseguenza, non vi è motivo di ritenere che egli sia percepito dalle autorità iraniane come un serio oppositore del regime e quindi come una minaccia per il sistema politico iraniano (cfr. sentenze E-3691/2020 del 5 aprile 2022 consid. 7.5 e 7.7). Questo vale anche considerando l'intensificazione della repressione in Iran dall'entrata in carica di Ebrahim Raisi e soprattutto dopo le massicce proteste di piazza seguite alla morte di Mahsa Amini.

E. 6.4

Di conseguenza, anche la censura volta all'ottenimento della qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 7.1

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).

E. 7.2

Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4).

E. 7.3

Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 8.1

Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20) prevede che la

stessa deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). In particolare, l'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (art. 83 cpv. 2 LStrI). Inoltre, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art.

D-2653/2021 Pagina 19 83 cpv. 3 LStrI), in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, tuttavia, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari alle succitate disposizioni. Infine, l'esecuzione non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (art. 83 cpv. 4 LStrI). Motivi medici rendono inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento esclusivamente quando le cure necessarie ed essenziali non sono ottenibili nel Paese di origine e un rimpatrio comprometterebbe rapidamente lo stato di salute della persona mettendone a rischio la vita (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2).

E. 8.2

Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato).

E. 8.3

Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, non essendoci in particolare dal profilo dell'esigibilità della misura, degli ostacoli personali che si opporrebbero all'esecuzione della stessa. Nel gravame il ricorrente avversa anche tale assunto.

E. 8.4

Ora, siccome il ricorrente è in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12) non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI).

E. 8.5

Gli atti non contengono inoltre alcun indizio serio e convincente che renda verosimile (art. 7 LAsi) l'esistenza di un probabile rischio che il ricorrente possa subire un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI).

E. 8.6.1

Quanto all'esigibilità dell'allontanamento in Iran non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenze del TAF E-1717/2020 del 16 febbraio 2023 consid. 9.4.1; D-3447/2021 del 19 dicembre 2022 consid. 9.4.2; D-6594/2020 del 21 aprile 2023 consid. 16.4.1).

E. 8.6.2

Dagli atti all'inserto non risulta inoltre alcun elemento dal quale si possa desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente implicherebbe una sua messa in pericolo concreta. Riguardo alla sua situazione personale, va evidenziato che egli è un giovane uomo, gode di buona salute (al netto del problema respiratorio comunque giudicato da lui stesso poco grave [cfr. verbale, D32-34 e D120-125; cfr. anche atti SEM n. 16/3, 33/1, 36/1]), ha frequentato undici anni di scuola arrivando fino alla terza superiore (cfr. verbale, D26) e vanta una solida esperienza professionale quale decoratore di legno (cfr. verbale, D27-31). Egli proviene da Nalas, frazione della città di G._____, nella quale ha vissuto assieme ai genitori fino all'espatrio (cfr. verbale, D12-16) e dove questi ancora risiederebbero (cfr. verbale, D7-10). Infatti nessun elemento agli atti permette di oggettivare o di rendere quantomeno verosimile l'effettivo espatrio dei genitori e del fratello minore in Iraq, come sostenuto nello scritto del 10 maggio 2022 (cfr. doc. R allegato al doc. TAF 21). Del resto il fratello B._____ con la sua famiglia è tornato volontariamente nel proprio paese il 20 maggio 2022 ritenendo non sussistere più la problematica che l'aveva indotto ad espatriare nel 2018. A ben vedere, il ricorrente non ha prodotto alcun valido giustificativo che consenta di ritenere che i genitori o la sua famiglia siano effettivamente oggetto di persecuzione in Iran. In assenza di indizi contrari, pertanto, occorre attenersi alle dichiarazioni rese spontaneamente dall'insorgente in sede di procedura davanti alla SEM, riguardo al fatto che la sua intera famiglia è ancora residente a G._____ (cfr. verbale, D7-10). Pertanto, i presupposti positivi per un reinserimento del ricorrente in patria risultano dati. Per il resto, l'interessato ha contestato solo in modo generico i motivi invocati dalla SEM per dimostrare l'esigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento, ai quali si può rinviare pienamente, in quanto sufficientemente pertinenti.

E. 8.6.3

L'esecuzione dell'allontanamento appare pertanto ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).

D-2653/2021 Pagina 21

E. 8.7

Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile. Di conseguenza, anche sotto questo aspetto, la decisione dell'autorità inferiore dev'essere confermata.

E. 9

In definitiva, non violando il diritto federale (art. 3 LAsi) e stabilendo i fatti rilevanti in modo corretto e completo (art. 106 cpv. 1 LAsi) la decisione impugnata va confermata. Il ricorso dev'essere pertanto interamente respinto.

E. 10.1

Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 27 luglio 2021, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono rimosse le spese processuali.

E. 10.2.1

Con la medesima decisione incidentale il Tribunale ha altresì accolto la richiesta di concessione del gratuito patrocinio fondata sull'art. 102m cpv. 1 lett. a e cpv. 3 LAsi e nominato l'avv. Immacolata Iglio Rezzonico quale patrocinatrice d'ufficio.

E. 10.2.2

Poiché la parte ha presentato una nota particolareggiata delle spese, prima della pronuncia della sentenza, la stessa è fissata dal Tribunale sulla base della stessa (art. 14 TS-TAF). In conformità alla prassi del Tribunale, ed in caso di rappresentanza d'ufficio in materia d'asilo, la tariffa oraria è di regola da 200 a 220 franchi per gli avvocati e da 100 a 150 franchi per i rappresentanti professionali che non sono avvocati (art. 12 TS-TAF in relazione con l'art. 10 cpv. 2 TS-TAF); solo le spese necessarie vengono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF).

E. 10.2.3

Nel caso in parola la nota d'onorario prodotta dalla patrocinatrice, pari a Fr. 4'768.40 (IVA compresa), stabilita sulla base di un dispendio orario di 13.25 ore, alla tariffa oraria di Fr. 300.-, oltre disborsi per Fr. 402.50, va adeguata in alcuni punti della stessa come segue (art. 14 TS-TAF). La patrocinatrice ha inoltre chiesto il rimborso dei disborsi per la traduzione in lingua italiana dei documenti trasmessi in sede ricorsuale, producendo

D-2653/2021 Pagina 22 due fatture emanate da Reistlingue Sagl pari a Fr. 360.80 (236.95 + 123.85).

E. 10.2.4

In primo luogo, il tempo calcolato dalla patrocinatrice per le prestazioni eseguite fino all'8 febbraio 2022 appare corretto. Nondimeno, essendo stato un ulteriore scambio di osservazioni dopo l'emanazione della nota d'onorario, pare giusto riconoscere alla patrocinatrice un dispendio orario di un'ora supplementare, pari ad un quarto d'ora per ogni ulteriore scritto trasmesso al Tribunale, tenuto conto dell'ampiezza e dell'utilità degli stessi. In secondo luogo la tariffa oraria di Fr. 300.- contabilizzata nella nota d'onorario, risulta estendersi oltre agli importi indicati nella decisione incidentale del 27 luglio 2021 (e rammentati al consid. 10.2.2) ed è pertanto da ridurre a Fr. 220.- l'ora. In terzo luogo, le spese indicate quale importo forfettario di Fr. 402.50 nella nota d'onorario, in quanto non supportate da giustificativi, per prassi del Tribunale non possono essere riconosciute a titolo di spese ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. b TS-TAF. Sulla base degli atti all'incanto si riconoscono tuttavia Fr. 100.- per i disborsi occasionati alla patrocinatrice d'ufficio (art. 9 cpv. 1 lett. b TS-TAF). Infine non possono essere riconosciuti i disborsi richiesti (art. 13 TS-TAF) per la traduzione dei documenti trasmessi a questo Tribunale, alla luce dell'esito della causa e dell'irrelevanza degli stessi (art. 8 cpv. 2 TS-TAF).

E. 10.2.5

Ne consegue che l'onorario d'ufficio può essere fissato in Fr. 3'135.- a cui si aggiungono fr 100.- quali spese di patrocinio, nonché l'IVA al 7.7% sul totale (conto tenuto che l'ultima prestazione è stata eseguita prima dell'entrata in vigore del nuovo tasso, valido a partire dal 1° gennaio 2024 [cfr. art. 115 cpv. 1 LIVA]), pari a Fr. 249.- (arrotondato per difetto). L'indennità per patrocinio d'ufficio è pertanto stabilita in complessivi Fr. 3'484.- (art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF).

E. 11

La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'extradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

D-2653/2021 Pagina 23 (dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. La cassa del Tribunale verserà all'avv. Immacolata Iglio Rezzonico un'indennità per patrocinio d'ufficio di complessivi Fr. 3'484.-. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Emilia Antonioni Luftensteiner Luca Rossi

Data di spedizione:

D-2653/2021 Pagina 24

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.